

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna e' punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

<i>Dati dell'Intermediario che entra in contatto con il contraente</i>
Cognome e Nome CASTOLDI MASSIMO
Numero, Sezione, data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, veste Iscr. A000114061 dal 22/04/2007 , Agente
Indirizzo della sede operativa VIA COVINI, 13 27058 VOGHERA, PV
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet o di posta elettronica Tel. 0383640556 voghera.0704@agenzie.fondiarie.it

<i>Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti</i>
Fondiarie-Sai S.p.A.

<i>Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta</i>
ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Via del Quirinale, 21 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito Internet dell'ISVAP (www.isvap.it)

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso

a) non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione;

b) Con riguardo al contratto proposto:

- sono tenuti, in virtu' di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente contratti dei rami vita per le seguenti compagnie di assicurazioni

Fondiarria Sai S.p.A.

- propongono, in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva che gli impongano di offrire i contratti di uno o piu' imprese di assicurazione, contratti dei rami danni delle seguenti compagnie:

Fondiarria Sai S.p.A. divisione FONDIARIA

- avvisano il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

b) l'attivita' di intermediazione e' garantita da una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

c) il contraente ha facolta', ferma restando la possibilita' di rivolgersi all'Autorita' Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa. il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, puo' rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa;

Il contraente dichiara di aver ricevuto la presente informativa.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO NR

PER POLIZZE RC AUTO 'RUOTE RUGGENTI' – edizione Gennaio 2009

NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE (Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005)

Gentile Signore/a,

con la presente nota informativa provvediamo a fornirLe, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni previste per legge con riferimento sia all'Impresa con la quale Lei concluderà il contratto (**FONDIARIA-SAI S.p.A.**) che al contratto stesso.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

FONDIARIA-SAI S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto legge 29/4/1923 n. 966, convertito nella legge 17/4/1925, n.473: la sua Sede Legale si trova in ITALIA, a *Firenze in Piazza della Libertà n° 6 (50129)*. Il numero di iscrizione di FONDIARIA-SAI S.p.A. all'Albo delle Imprese tenuto dall'ISVAP è' 1.00006.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE

Il contratto sarà concluso con FONDIARIA-SAI S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana.

Per le garanzie diverse da quelle obbligatorie le parti possono scegliere una diversa legislazione, pur sempre però entro i limiti stabiliti dalle norme imperative vigenti in Italia e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano (**articolo 180 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005**).

Anche per tali garanzie FONDIARIA-SAI S.p.A. propone comunque di scegliere la legislazione italiana.

Per le garanzie obbligatorie si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa, Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti:

Corso Galileo Galilei n. 12, 10126 TORINO

Fax 011/6533.745

e-mail servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Isvap, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità Le ricordiamo che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, quali la procedura extra giudiziaria di conciliazione R.C. Auto cui hanno aderito l'ANIA e le principali *Associazioni dei Consumatori* e le procedure previste dall'articolo 141 del *Codice del Consumo* (D. Lgs n. 206/2005).

Le precisiamo infine che qualora Lei e FONDIARIA-SAI S.p.A. sceglieste di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo al quale indirizzare i reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta; in questi casi l'Isvap si adopererà per facilitare le Sue comunicazioni con tale organo.

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile (così come modificato dal Decreto Legge n. 134 del 28/8/2008 convertito in Legge n. 166 del 27/10/2008), i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo azione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER I CONTRATTI R.C. AUTO OBBLIGATORIA

Riteniamo di farLe cosa gradita nel fornirLe alcune ulteriori informazioni sui contratti aventi ad oggetto la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (autovetture e motocicli) di interesse storico collezionistico. **Le precisiamo che tali informazioni non costituiscono contenuto contrattuale.**

Per le condizioni di contratto La invitiamo a fare riferimento al testo delle Condizioni Generali e Speciali che sono a Sua disposizione presso la Agenzia.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C. AUTO OBBLIGATORIA

La garanzia non copre:

. i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal conducente;

. i danni alle cose subiti dalle seguenti persone :

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato senza il tacito rinnovo, pertanto **la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 2° comma del Codice Civile.**

ESCLUSIONI E RIVALSA

Le segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione che saranno applicate al contratto prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera, il che significa che l'Impresa potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un terzo in seguito ad un sinistro.

In particolare Le segnaliamo che, in caso di sinistro, l'Impresa eserciterà azione di rivalsa - in proporzione del minor premio corrisposto per via delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e fino ad un massimo di 5.000 euro per sinistro- nei seguenti casi:

- qualora la persona alla guida del veicolo non sia quella indicata in polizza come *Conducente autorizzato identificato*;
- qualora la circolazione venga effettuata in modo difforme da quanto indicato in polizza con riferimento alla circolazione contemporanea di uno o due veicoli;
- qualora il veicolo circolante abbia un'anzianità, dalla data di prima immatricolazione, difforme da quello/i dichiarato/i in polizza;
- qualora la tipologia dei veicoli circolanti non corrisponda a quanto dichiarato in polizza.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

L'attestazione dello stato del rischio è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del rischio da assicurare e quindi per stabilire un premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento per informare il Contraente sulla sinistrosità legata alla guida del veicolo.

Per queste ragioni tenga presente che :

- ❖ se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, il Contraente è tenuto a consegnare **al nuovo Assicuratore** la relativa attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
- ❖ il Contraente, d'altra parte, ha diritto di ricevere dall'Assicuratore l'attestazione di rischio, che viene inviata dalla stessa almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che intenda rinnovarlo con lo stesso Assicuratore o voglia invece rivolgersi ad un'altra Impresa.
A questo proposito, inoltre, l'**articolo 134 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005** precisa che l'Impresa deve consegnare l'attestazione dello stato del rischio *"al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria"*.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

L'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede che il periodo di osservazione cessi 60 giorni prima della scadenza annuale **come disposto dal Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006.**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 143 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005, in caso di sinistro il Contraente ha l'obbligo di far pervenire prontamente la denuncia alla Sede dell'Impresa o all'Agenzia/ Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto.

A questo scopo deve utilizzare l'apposito modulo (*Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro*) fornito dall'Impresa al momento della stipulazione, del rinnovo del contratto ed in occasione di una denuncia di sinistro; tale modulo -conforme a quello riportato nell'Allegato 2 del Regolamento ISVAP n°13 del 6/2/2008- deve essere compilato in ogni sua parte e deve comunque contenere la descrizione delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato e delle relative conseguenze.

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di **due anni.**

Procedura risarcimento diretto

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli **articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005** la richiesta di risarcimento rivolta all'Impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato e' presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. L'articolo 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione ne **esclude la presentazione in via telematica.**

Secondo il **D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale)** "nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

- a) i nomi degli assicurati;
- b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
- c) la denominazione delle rispettive imprese;
- d) la descrizione delle circostanze e delle modalita' del sinistro;
- e) le generalita' di eventuali testimoni;
- f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entita' del danno.

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:

- a) l'eta', l'attivita' e il reddito del danneggiato;
- b) l'entita' delle lesioni subite;
- c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista".

Non applicabilita' della procedura di risarcimento diretto

Qualora non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli **articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005** il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all'Assicuratore del veicolo del responsabile del sinistro con le modalita' previste dall'**articolo 148 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.**

Risarcimento del terzo trasportato

Il danno subito dal **terzo trasportato** e' risarcito dall'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo entro il massimale minimo di legge (indipendentemente dall'accertamento delle responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti), fermo il diritto a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile se lo stesso e' coperto per un massimale superiore a quello minimo.

ALCUNI CONSIGLI UTILI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

Per una maggiore sicurezza Sua e delle persone che trasporterà sul Suo veicolo, Le rammentiamo che è di fondamentale importanza utilizzare sempre le cinture di sicurezza. inoltre, quando viaggia con un motociclo, si ricordi di indossare sempre il casco di protezione.

Legga sempre attentamente il contratto prima di sottoscriverlo: solo in questo modo potrà essere pienamente consapevole dei diritti e degli obblighi che da esso derivano.

Qualora Lei desideri ulteriori informazioni o chiarimenti si rivolga al Suo Consulente assicurativo, che sarà lieto di fornirLe tutta l'assistenza necessaria.

La ringraziamo sin da ora per la fiducia che vorrà accordare alla nostra Compagnia.



FONDIARIA - SAI S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO E
DIRETTORE GENERALE
Pausto Marchionni
di Pausto Marchionni



**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
RCA PER VEICOLI A MOTORE**

(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005- "Nuovo Codice delle Assicurazioni Private"*)



DEFINIZIONI

APPLICAZIONE

Documento contrattuale che attua la *Polizza* con riferimento ad un singolo veicolo.

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

La persona fisica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni e' tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

FONDIARIA-SAI

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalita' siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.



PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *FONDIARIA-SAI* presta la garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

REGOLAZIONE

Conguaglio attivo o passivo dei *Premi* di *Polizza* effettuato dopo la scadenza annuale del contratto.

RESPONSABILITA' PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITA' PRINCIPALE

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

FONDIARIA-SAI assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del veicolo descritto in *Polizza*.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del veicolo non e' equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purchè conseguenti alla circolazione del veicolo.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 3 i *Massimali* convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i *Rischi* della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:

- ❖ **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- ❖ **in caso di dolo del conducente.**

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del *Codice*, FONDIARIA-SAI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

FONDIARIA-SAI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:

- ❖ il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purchè la patente venga successivamente rilasciata;**
- ❖ il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo **FONDIARIA-SAI** rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni **ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto**, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La Carta Verde è valida per lo stesso *Periodo di assicurazione* per il quale sono stati pagati il *Premio* o la rata di *Premio*. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, **FONDIARIA-SAI** risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del *Premio* o delle rate di *Premio* successive.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il **Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a FONDIARIA-SAI** la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - *Esclusioni e rivalsa*.

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **FONDIARIA-SAI**, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, che sono autorizzati a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il **Contraente** non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento ai veicoli ed al loro utilizzo, al *Proprietario* degli stessi, al **Contraente**, ai conducenti ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a FONDIARIA-SAI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, FONDIARIA-SAI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

ARTICOLO 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione del contratto né delle singole *Applicazioni*.

ARTICOLO 7 - ASSICURAZIONE DI PIU' VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA (ESCLUSIONE ED INCLUSIONE DI VEICOLI)

L'assicurazione è inizialmente prestata per i veicoli indicati nelle *Applicazioni* alla *Polizza*. **Tutti i veicoli devono essere intestati allo stesso Proprietario (persona fisica)**. Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il **Contraente** dovrà versare alla firma il *Premio*. **Non sono ammesse sostituzioni di veicoli né la sospensione di copertura.**

In caso di inclusione di veicoli in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, o di altre modifiche negli elementi costitutivi del contratto che abbiano rilevanze tariffarie (secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2 – *Determinazione del premio*), *Fondiarìa-SAI* procederà all'incasso immediato del *Premio* dovuto.

Il *Premio* deve essere pagato presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Le esclusioni dei veicoli, **ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni e Carte Verdi (se ancora in possesso).**

Ai fini dell'esclusione del veicolo il *Contraente* deve consegnare a *FONDIARIA-SAI*:

- ❖ **copia della denuncia di furto, rapina o appropriazione indebita presentata all'Autorità competente;**
- ❖ **in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la *documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione*;**
- ❖ **in caso di demolizione, copia del *certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore*.**

Per le esclusioni la copertura assicurativa cessa dalle ore 24 della data di restituzione a *FONDIARIA-SAI* del certificato, del contrassegno e della Carta Verde. In tali casi, in sede di *Regolazione*, si farà luogo al rimborso del *Premio* pagato e non goduto in ragione dei giorni di garanzia residui. La *Regolazione* del *Premio* sarà effettuata per ogni annualità assicurativa **entro 30 giorni dal termine dell'annualità stessa.**

ARTICOLO 8 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice* la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax.

E' esclusa la presentazione in via telematica.

In ogni caso **deve essere presentata *Denuncia del Sinistro*** redatta sul modulo, fornito da *FONDIARIA-SAI*, *Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro*, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

La predetta *Denuncia* deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza.

La *Denuncia* deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *Polizza* ed al *Sinistro* e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro* stesso.

ARTICOLO 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE

FONDIARIA-SAI assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

***FONDIARIA-SAI* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.**

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora *FONDIARIA-SAI* lo richieda espressamente.

ARTICOLO 10 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto, di durata non inferiore all'anno, è stipulato senza tacito rinnovo pertanto si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova perciò applicazione il *periodo di Mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

ARTICOLO 11 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

FONDIARIA-SAI rilascia al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- il nome del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità' principale* o con *Responsabilità' paritaria* eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte;
- la firma dell'Assicuratore.

E' legittimato al ritiro dell'*Attestazione* oltre al *Contraente* anche il *Proprietario* (o il *Locatario* nel caso dei contratti di *Leasing* o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal *Contraente*.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà' del veicolo FONDIARIA-SAI rilascia al *Contraente* l'*Attestazione* relativa all'annualità' in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", FONDIARIA-SAI non rilascia l'*Attestazione* per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

FONDIARIA-SAI non rilascia l'*Attestazione* nel caso di:

- ❖ **contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;**
- ❖ **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- ❖ **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale**, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà' del veicolo.

Validità' dell'*Attestazione*

Il periodo di validità' dell'*Attestazione* e' pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa e' stata rilasciata. La validità' dell'*Attestazione* e' posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

Qualora il veicolo indicato nell'*Attestazione* sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà la validità dell'*Attestazione* stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest'ultima è stata rilasciata.

In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l'*Attestazione* non è più valida.

ARTICOLO 12 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, *FONDIARIA-SAI* vi provvede **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.**

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, *FONDIARIA-SAI* rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese dell'Assicurato.**

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento **l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

ARTICOLO 13 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da *FONDIARIA-SAI*.

ARTICOLO 14 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del Consumo*), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

ARTICOLO 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONE SPECIALE DI ASSICURAZIONE

E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

La presente assicurazione è stipulata con *Franchigia* fissa ed assoluta per ogni *Sinistro* nell'ammontare di € 80.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a *FONDIARIA-SAI* l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice FONDIARIA-SAI* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

MODELLO RRCVT 1

DEFINIZIONI

ACCESSORIO

Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, *Sistemi di navigazione satellitare* ed altri apparecchi analoghi.

APPLICAZIONE

Documento contrattuale che attua la *Polizza* con riferimento ad un singolo veicolo.

ASSICURATO

Persona fisica che è soggetta al *Rischio* per il quale il contratto è stato stipulato.

ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* senza ricorrere all'applicazione del *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

BENEFICIARIO

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in *Polizza* in caso di morte dell'*Assicurato* in conseguenza di infortunio.

CAPITALE ASSICURATO

Valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in *Polizza* o, nel caso dell'assicurazione *Infortuni*, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux).

Tale documento:

- ❖ attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- ❖ adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DEGRADO D'USO

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FONDIARIA-SAI

La Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma.

LIQUIDAZIONE

Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio scaduto*.

E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale FONDIARIA-SAI presta la garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'assicuratore quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

La persona fisica che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

REGOLA PROPORZIONALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del *Sinistro* (*Sottoassicurazione*), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del *Sinistro*.

E' previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

REGOLAZIONE

Conguaglio attivo o passivo dei *Premi* di *Polizza* effettuato dopo la scadenza annuale del contratto.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

SCOPERTO

Parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

SOTTOASSICURAZIONE

Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del sinistro (*ved. REGOLA PROPORZIONALE*).

STABILMENTE INSTALLATO

Sono considerati "*Stabilmente installati*" gli Accessori e gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* con frontalino estraibile.

ARTICOLO 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione *Infortuni del conducente* vale in tutto il mondo.

La valutazione dell'invalidità permanente e la *Liquidazione* dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

L'assicurazione prestata dalle *altre garanzie* vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della *Carta Verde*.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- ❖ **salva specifica pattuizione, gli Apparecchi audio-fono-visivi;**
- ❖ **salva specifica pattuizione, i danni determinati da atti dolosi di terzi, uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni;**
- ❖ **i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;**
- ❖ **le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;**
- ❖ **i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali, e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- ❖ **i danni e gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;**
- ❖ **i danni e gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.**

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da *FONDIARIA-SAI*, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento ai veicoli ed al loro utilizzo, al *Proprietario* degli stessi, al *Contraente*, ai conducenti ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa.

Il *Contraente* è tenuto comunicare immediatamente a *FONDIARIA-SAI* ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, *FONDIARIA-SAI* eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

ARTICOLO 5 - **CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non è ammessa la cessione del contratto né delle singole *Applicazioni*.

ARTICOLO 6 – **ASSICURAZIONE DI PIU' VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA (ESCLUSIONE ED INCLUSIONE DI VEICOLI)**

L'assicurazione è inizialmente prestata per i veicoli indicati nelle *Applicazioni* alla *Polizza*. **Tutti i veicoli devono essere intestati allo stesso Proprietario (persona fisica)**. Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il *Contraente* dovrà versare alla firma il *Premio*. **Non sono ammesse sostituzioni di veicoli né la sospensione di copertura.**

In caso di inclusione di veicoli in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, o di altre modifiche negli elementi costitutivi del contratto che abbiano rilevanze tariffarie (secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2 – *Determinazione del premio*), *Fondiarìa-SAI* procederà all'incasso immediato del *Premio* dovuto.

Il Premio deve essere pagato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le esclusioni dei veicoli sono **ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita.**

Ai fini dell'esclusione del veicolo il *Contraente* deve consegnare a **FONDIARIA-SAI**:

- ❖ **copia della denuncia di furto, rapina o appropriazione indebita presentata all'Autorità competente;**
- ❖
- ❖ **in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;**
- ❖ **in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.**

In tali casi, in sede di *Regolazione*, si farà luogo al rimborso del *Premio* –relativo alle garanzie non interessate dal *Sinistro*– pagato e non goduto in ragione dei giorni di garanzia residui. La *Regolazione* del *Premio* sarà effettuata per ogni annualità assicurativa **entro 30 giorni dal termine dell'annualità stessa.**

ARTICOLO 7 - **DENUNCIA DEL SINISTRO**

L'*Assicurato* deve denunciare il *Sinistro* alla Direzione di **FONDIARIA-SAI** oppure all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* stesso ne ha avuto conoscenza.

Alla *Denuncia* devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

La *Denuncia* dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere inviata alla Direzione di **FONDIARIA-SAI** o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 10 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il *Contraente*, l'*Assicurato* od i suoi *Beneficiari* ne abbiano avuto la possibilità.

ARTICOLO 8 - **DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

Nella determinazione dell'ammontare del danno **FONDIARIA-SAI** terrà conto dell'incidenza dell'IVA **a condizione che il relativo importo sia compreso nel Capitale Assicurato e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.**

Tuttavia rimangono integralmente a carico dell'*Assicurato* i danni il cui ammontare sia inferiore o uguale a quello della *Franchigia* o del minimo pattuiti in *Polizza*.

ARTICOLO 9 - CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Mancando l'accordo sulla determinazione dell'ammontare dei danni le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.

Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l'accordo, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito; FONDIARIA-SAI si riserva la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'*Assicurato* dall'indennità spettantegli.

In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per la garanzia *Infortuni del conducente* le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due medici, uno per parte.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; FONDIARIA-SAI si riserva la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'*Assicurato* dall'indennità spettantegli.

ARTICOLO 10 - INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO

FONDIARIA-SAI ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate; inoltre FONDIARIA-SAI ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il *Sinistro*.

ARTICOLO 11 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

In caso di *Sinistro* FONDIARIA-SAI è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

FONDIARIA-SAI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei *Famigliari conviventi* dell'*Assicurato* e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in *Polizza*, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

ARTICOLO 12 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206, e' competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi e' competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia cui e' assegnato il contratto.

ARTICOLO 13 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo pertanto si risolve alla sua naturale scadenza: non trova perciò applicazione il *periodo di Mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato da FONDIARIA-SAI.

ARTICOLO 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

A) INCENDIO

A.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

FONDIARIA-SAI indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di *Incendio*, *fulmine*, *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purchè Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli A.3 - *Capitale assicurato* e A.7 - *Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

A.2) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- ❖ causati da bruciature non seguite da Incendio;
- ❖ agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

A.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonche' agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fono - visivi stabilmente installati* sullo stesso.

A.4) CRITERIO DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO - ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

In caso di **danno parziale** la garanzia si intende prestata senza tener conto del *Degrado d'uso*, **fino a concorrenza di € 10.000**, e senza applicazione della *Regola proporzionale*.

In caso di **danno totale** FONDIARIA-SAI determina l'indennizzo - **fino a concorrenza di € 10.000** – in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

A.5) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve, in caso di **danno totale**, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di FONDIARIA-SAI i seguenti documenti:

- ❖ il **Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- ❖ il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;
- ❖ **copia del verbale dei Vigili del Fuoco**, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorita'.

In ogni caso FONDIARIA-SAI ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

A.6) RICORSO TERZI DA INCENDIO

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia Incendio)

A.6.1) Oggetto della garanzia

FONDIARIA-SAI assicura la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'*Incendio*, dallo *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in *Polizza*,

quando lo stesso non è in circolazione, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 300.000 per ogni Sinistro.**

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da *FONDIARIA-SAI* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste da *FONDIARIA-SAI* per lo stesso veicolo indicato in *Polizza*.

A.6.2) Definizione di terzi

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*).

A.6.3) Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- ❖ alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- ❖ da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

B) GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT “PERDITE PECUNIARIE”

B.1) RIMBORSO PER TRAINO

In caso di evento imprevedibile che renda il *Veicolo* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile *FONDIARIA-SAI* tiene a proprio carico **-fino ad un importo massimo di € 500-** tutte le spese relative all'invio sul posto di un mezzo di soccorso, nonché le spese relative al trasporto del *Veicolo*.

C) GARANZIE AGGIUNTIVE “VIP”

C.1) ROTTURA CRISTALLI

(solo per autovetture)

FONDIARIA-SAI rimborsa, **fino alla concorrenza dell'importo pari a euro 550,00 per Sinistro**

indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo indicato in *Polizza* a seguito di rottura dei medesimi.

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature e quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli o in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.

C) INFORTUNI DEL CONDUCENTE (solo per autovetture)

C.1) DEFINIZIONI

Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da *Infortunio*. **S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso;**

Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati *Gessatura*;

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

Invalità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

C.2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

FONDIARIA-SAI assicura il conducente delle autovetture identificate in *Polizza* per gli infortuni subiti:

- ❖ in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- ❖ in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

C.3) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti:

- ❖ dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- ❖ da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'*Assicurato*;
- ❖ da infarti miocardici;

e non opera:

- ❖ per le persone di età superiore a 80 anni;
- ❖ a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo;
- ❖ se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia tuttavia opera se al momento del *Sinistro*:

- ❖ è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla guida, **purchè la patente venga successivamente rilasciata;**
- ❖ il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

Per le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza, l'assicurazione cessa con il manifestarsi di uno di questi stati patologici.

C.4) GARANZIE

C.4.1) MORTE

In caso di morte FONDIARIA-SAI corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali fra loro.

Se il decesso avviene all'estero, FONDIARIA-SAI rimborsa, oltre a quanto dovuto per la garanzia *Morte*, anche le spese sostenute per il viaggio di trasferimento della salma in patria **con il limite del 10% della somma assicurata per questa garanzia.**

Nel limite della spesa effettivamente sostenuta, quest'ultima prestazione può cumularsi con prestazione analoga prevista da altra garanzia in corso con FONDIARIA-SAI al momento del *Sinistro*.

C.4.2) INVALIDITA' PERMANENTE

In caso di Invalidità Permanente *FONDIARIA-SAI* corrisponde un indennizzo così calcolato sulla somma assicurata:

Percentuali di <i>Invalidità permanente</i> accertata	Entità dell'indennizzo
inferiore o uguale al 95%	percentuale accertata applicata sulla somma assicurata
superiore al 95%	doppio della somma assicurata

Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente

L'accertamento del grado di *Invalidità permanente* è effettuato in base alle percentuali indicate nella Tabella 1 riportata di seguito.

Condizioni di valutazione

In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento dell'*Invalidità permanente* riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; **se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.**

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità del contratto, **la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di Invalidità permanente.**

Al raggiungimento del limite del 100% di Invalidità permanente l'assicurazione cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.

La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell'*Invalidità permanente* è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente

L'*Assicurato*, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia di Sinistro*, può richiedere a *FONDIARIA-SAI* il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da FONDIARIA-SAI, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%.** Il pagamento sarà effettuato da *FONDIARIA-SAI* entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso, **salvo il diritto alla restituzione dell'anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.**

C.5) CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

L'assicurazione è valida purchè la morte e l'*Invalidità permanente* si siano verificate **entro due anni dal giorno dell'Infortunio**, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

FONDIARIA-SAI corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*, avvenuto durante il periodo di validità della *Polizza*, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio

che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.**

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per *Invalidità permanente* è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo *Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente*.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per *Invalidità permanente*, **ma entro due anni dal giorno dell'*Infortunio*** ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, *FONDIARIA-SAI* corrisponde ai *Beneficiari* la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia *Morte*, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennizzo per *Invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*Infortunio* dopo che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, *FONDIARIA-SAI* paga l'importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia *Morte*.

Parimenti, in caso di decesso dell'*Assicurato* prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.

C.6) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *FONDIARIA-SAI* rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile.

C.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

L'*Assicurato* ed i suoi familiari o i *Beneficiari* devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici di *FONDIARIA-SAI* e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato* stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della *Denuncia* previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'*Assicurato* e i suoi *Beneficiari* perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, *FONDIARIA-SAI* ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Tabella 1

Perdita totale	destro	sinistro
di un arto superiore	85%	75%
di un avambraccio	75%	65%
di una mano	70%	60%
di un arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
di un arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
di un piede	50%	50%
del pollice	28%	23%
dell'indice	15%	13%
del mignolo	12%	12%
del medio	12%	12%
dell'anulare	8%	8%
dell'alluce	7%	7%
di ogni altro dito del piede	3%	3%
della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
della facoltà visiva di un occhio	35%	35%
della capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
della capacità uditiva di un orecchio	15%	15%